



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA'
E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Relazione illustrativa al

Decreto Delegato

**“Valutazione degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali della Scuola Superiore
per l’anno scolastico 2021-2022”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

il presente Decreto Delegato stabilisce i criteri di valutazione degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali della Scuola Superiore per l’anno scolastico 2021-2022, considerata la necessità di attuare specifiche disposizioni che tengano conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica durante gli ultimi due anni scolastici ai fini della valutazione di cui all’art. 7 della Legge 28 gennaio 2019 n. 20.

All’articolo 1 viene stabilito che, in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti sia effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità di esito di una votazione, prevale il voto del Presidente, come specificato nell’art. 3 comma 2 del Decreto-Legge 25 ottobre 2010 n. 171.

Coerentemente ai principi di tutela della privacy, gli esiti degli scrutini, con la sola dicitura “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati unicamente nell’area riservata del registro elettronico, cui potranno accedere gli studenti della classe di riferimento; invece i voti riferiti alle singole discipline, ed espressi in decimi, saranno riportati nel documento di valutazione oltre che all’interno dell’area personale del registro elettronico.

Nell’articolo 2 viene stabilito che, per il corrente anno scolastico al credito scolastico, sia attribuito un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito scolastico conformemente all’articolo 8 della Legge 28 gennaio 2019 n. 20 e, sulla base della tabella 1 allegato B del presente decreto-delegato, procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi.

All’articolo 3 viene specificato che i consigli di classe, secondo criteri che tengano conto della situazione emergenziale vissuta dagli studenti e dalle studentesse negli ultimi tre anni scolastici, riconoscano un credito formativo per le esperienze e nei termini già definiti dalla Legge 20/2019.

All’articolo 4 viene fissato il punteggio da attribuire alle varie prove: un massimo di quindici punti per la prima prova scritta, di dieci punti per la seconda prova scritta e di venticinque punti per il colloquio orale. Il punteggio delle prove scritte, espresso in ventesimi come previsto dalle griglie di valutazione dei quadri di riferimento di cui all’allegato A del presente decreto-delegato, sarà convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato B al presente decreto-delegato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
PER L'ISTRUZIONE E LA CULTURA, L'UNIVERSITA'
E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE POLITICHE GIOVANILI**

Come già previsto per gli esiti degli scrutini il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta sarà pubblicato, unicamente nell'area riservata del registro elettronico, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui orali.

Nell'articolo 5 sono contenute le disposizioni per la valutazione finale: a conclusione dell'esame di stato a ciascun candidato viene assegnato un voto finale in centesimi, risultato della somma dei punti acquisiti in ragione del credito scolastico e di quelli attribuiti alle prove d'esame. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame di Stato è di sessanta centesimi. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può integrare il punteggio fino ad un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno quaranta punti ed un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno quaranta punti. Inoltre la commissione d'esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguiranno il punteggio massimo di cento punti alle seguenti condizioni:

- a. non aver fruito dell'integrazione del punteggio di cui al precedente comma;
- b. aver conseguito il punteggio massimo in ogni prova d'esame;
- c. aver conseguito il credito scolastico massimo, con voto unanime del consiglio di classe, nel terzultimo, nel penultimo e nell'ultimo anno.

Infine all'articolo 6 viene stabilito che le disposizioni abbiano validità esclusivamente per l'anno scolastico 2021-2022 in deroga all'art. 7 della Legge 20/2019.

IL SEGRETARIO DI STATO

Andrea Belluzzi



REPUBBLICA DI SAN MARINO